



COMUNICATO N. 204/DIV – 11 APRILE 2024

204/640

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARA DEL 10 APRILE 2024

Si riporta il risultato della gara disputata il 10 Aprile 2024 (prosecuzione della gara interrotta il 30.03.2024)

15^ Giornata ritorno

GIRONE A

PRO SESTO L.R. VICENZA 1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell'11 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARA DEL 10 APRILE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA € 800

PRO SESTO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, tenuto un comportamento non corretto, in quanto:

1. al 5° e 6° minuto del secondo tempo, lanciavano per due volte un pallone sul terreno di gioco, il primo lancio veniva effettuato a gioco fermo in occasione di un calcio di punizione a favore della Squadra avversaria, facendo ritardare la ripresa di gioco di circa sei secondi; una volta eseguita la ripresa di gioco, a gioco in svolgimento, nuovamente il pallone veniva lanciato sul terreno di gioco senza interferire con il gioco e senza causare ulteriori conseguenze;

2. al 17° minuto del secondo tempo, a gioco in svolgimento lanciavano sul terreno di gioco un pallone che non interferiva con il gioco e non causava ulteriori conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta in particolare la sua antisportività (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2024

REGALI ERMES MARIO (PRO SESTO)
per avere, al 38° minuto della prosecuzione della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal Sig. REGALI ERMES MARIO (r. Assistente Arbitrale n. 1).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIORGESCHI SIMONE (PRO SESTO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)
GATTONI TOMMASO (PRO SESTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MAPELLI FRANCESCO (PRO SESTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BUSSAGLIA ANDREA (PRO SESTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BASILI DAMIANO (PRO SESTO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



204/641

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 11 Aprile 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani